



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
FINANZIARIE
REGIONALI

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Verdi 10, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato, C. F. 80199230584, P. IVA 07756511007, nella persona di Dario Scannapieco, in qualità di Amministratore Delegato ("**CDP**");

e

SACE S.p.A., con sede legale in Piazza Poli n. 37-42, Roma, C.F. e P.I. n. 05804521002, numero di iscrizione presso il REA di Roma n. 923591, nella persona di Michele Pignotti nella sua qualità di Amministratore Delegato ("**SACE**");

e

SIMEST S.p.A. - Società Italiana per le Imprese all'Estero, con sede legale in Roma – Via Vincenzo Bellini n. 15, Codice Fiscale e P. IVA 04102891001, (soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con sede in Roma, Piazza Verdi 10, partita iva n. 07756511007), rappresentata da Regina Corradini D'Arienzo nella sua qualità di Amministratrice Delegata di SIMEST ("**SIMEST**");

e

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FINANZIARIE REGIONALI, con sede legale in via Salaria, n. 44 – 00198 Roma, C.F. 97930620584, rappresentata dal Presidente Michele Vietti, ("**Associazione**" o "**A.N.F.I.R.**")

nel seguito indicate singolarmente come "**Parte**" e congiuntamente come "**Parti**."

Premesso che

- a. Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è la società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e ha il ruolo di Istituto Nazionale di Promozione italiano; promuove lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, gli investimenti delle pubbliche amministrazioni e sostiene l'innovazione, la crescita e l'internazionalizzazione/export delle piccole, medie e grandi imprese;
- b. SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo;
- c. SIMEST è una società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene le imprese italiane attraverso l'internazionalizzazione delle loro attività ed è al centro del sostegno istituzionale del sistema Italia in capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che riunisce le competenze in materia di politica commerciale e internazionalizzazione del sistema Paese. In particolare, SIMEST opera

attraverso: (i) finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione (ii) supporto del credito alle esportazioni; (iii) partecipazione al capitale di imprese investimenti in *equity*, partecipando direttamente in qualità di partner istituzionale con una quota di minoranza nel capitale di società in Italia o all'estero con fondi propri ed equity funds di venture capital assegnati a SIMEST.

- d. A.N.FI.R. è una Associazione volontaria senza scopi di lucro ed ha il fine di valorizzare e diffondere il credito regionale e di tutelare, a livello nazionale, comunitario e internazionale, l'immagine, l'identità, il ruolo e gli interessi delle finanziarie regionali e del territorio (di seguito "**Finanziarie Regionali**")
- e. Le Parti, nel rispetto dei relativi ambiti operativi, intendono stipulare il presente protocollo d'intesa (di seguito "**Protocollo**") per definire una collaborazione volta a favorire lo sviluppo di iniziative comuni e i processi di internazionalizzazione delle imprese.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto e Finalità

Il presente Protocollo è finalizzato a definire una collaborazione tra le Parti per favorire lo sviluppo di iniziative comuni tra CDP, SACE, SIMEST e A.N.FI.R., in coerenza con i rispettivi ruoli istituzionali, per i) promuovere il sostegno all'accesso al credito e agli investimenti delle imprese, ii) favorire processi di internazionalizzazione delle imprese, iii) promuovere l'utilizzo di strumenti di garanzia e finanza agevolata, nonché incentivare iniziative di sviluppo economico e territoriale, attraverso le modalità di cui al successivo articolo 2 (*Attività congiunte e collaborazione tra le Parti*).

Art. 2 - Attività congiunte e collaborazione tra le Parti

Le Parti si propongono, nel rispetto della normativa applicabile, dei propri obblighi istituzionali, delle rispettive procedure nonché delle competenze dei propri organi deliberanti di:

- incentivare attività di formazione e informazione dedicata volte ad approfondire le caratteristiche, i requisiti e le modalità di utilizzo degli strumenti offerti dalle Parti;
- promuovere, ove ricorrano i necessari presupposti, percorsi di accompagnamento delle imprese nei processi di export e internazionalizzazione, tramite l'utilizzo di strumenti finanziari, assicurativi e servizi di gestione dei rischi commerciali e di mercato;
- promuovere lo sviluppo prodotti e strumenti dedicati, nonché valutare iniziative volte a facilitare l'accesso delle imprese al credito e ad altre fonti finanziarie e ai fondi europei;
- favorire l'accesso al credito delle aziende attraverso strumenti di garanzia e controgaranzia, anche mediante il coinvolgimento delle finanziarie regionali e del sistema bancario locale;
- collaborare alla realizzazione di attività ed eventi promozionali congiunti di supporto all'internazionalizzazione delle imprese, quali workshop, seminari, webinar, incontri B2B, iniziative territoriali e missioni economico-imprenditoriali;
- favorire un costante scambio di informazioni circa le rispettive operatività ed iniziative a sostegno delle imprese anche mediante incontri periodici a scopo di formazione e informazione;
- promuovere, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali e delle procedure interne applicabili, la diffusione di informazioni relative alle iniziative e agli strumenti messi a disposizione delle Parti nell'ambito *export finance* e del supporto all'internazionalizzazione delle imprese italiane, anche al fine di favorire una migliore conoscenza degli strumenti finanziari disponibili e delle possibili sinergie operative;
- favorire l'individuazione di imprese e progettualità con potenziale di sviluppo internazionale, agevolandone l'orientamento verso gli strumenti più idonei offerti dalle Parti.

Art. 3 – Risorse finanziarie

Il presente Protocollo non prevede l'impiego di risorse finanziarie o impegno di spesa per la realizzazione delle attività previste all'art.2 (*Attività congiunte e collaborazione tra le Parti*).

Ciascuna Parte terrà a proprio carico eventuali spese ed oneri sostenuti per la conclusione ed attuazione del presente Protocollo, ivi inclusi quelli afferenti eventuali collaboratori o consulenti, salvo diverse pattuizioni scritte tra le Parti. Conseguentemente, ciascuna delle Parti non potrà essere ritenuta responsabile dei costi sostenuti o delle obbligazioni assunte dall'altra Parte.

Art 4 – Durata e Recesso

Il presente Protocollo ha durata di due (2) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione di tutte le Parti ed è rinnovabile per la stessa durata esclusivamente previo accordo scritto tra le Parti.

Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo, con un preavviso scritto a mezzo PEC di 30 (trenta) giorni alle altre Parti. Nel caso in cui il recesso fosse imposto da un'autorità statale, ciascuna Parte potrà recedere in ogni momento con comunicazione scritta alle altre Parti anche con effetto immediato.

Art. 5 – Modelli organizzativi, Codici Etici e presidi di compliance

Le Parti dichiarano:

- a) di aver preso visione e di conoscere, per quanto di rispettiva competenza e applicabilità, i principi contenuti nei Codici Etici, nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nelle policy, procedure e nei presidi interni in materia di compliance, anticorruzione e prevenzione dei rischi laddove adottati dalle Parti, disponibili sui rispettivi siti istituzionali, come di volta in volta aggiornati;
- b) di operare nel rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, integrità e responsabilità, nonché della normativa applicabile e dei rispettivi assetti organizzativi interni;
- c) di aver adottato e di mantenere efficaci, nell'ambito delle proprie strutture e in relazione alla propria natura, adeguati presidi organizzativi, procedure e prassi interne finalizzati alla corretta gestione delle proprie attività, alla prevenzione e mitigazione dei rischi di illecito e alla gestione di eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Le Parti si impegnano a:

- a) rispettare, per quanto applicabili, i principi contenuti nei rispettivi Codici Etici, Modelli organizzativi, policy, procedure e presidi interni in materia di compliance e anticorruzione, nonché a non porre in essere comportamenti diretti a indurre, agevolare o consentire la violazione dei medesimi principi;
- b) mantenere, aggiornare e attuare per tutta la durata del Protocollo i presidi organizzativi adottati a prevenzione e mitigazione del rischio di commissione di illeciti;
- c) comunicare tempestivamente alle altre Parti eventuali situazioni potenzialmente idonee a determinare un conflitto di interessi nell'esecuzione delle attività previste dal Protocollo.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza, in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), al D. lgs n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. e al D. Lgs. n. 101/2018 nonché alle deliberazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in

relazione alle eventuali attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Protocollo e a tale fine si impegnano a:

- (i) limitare il trattamento dei dati personali alle sole finalità indicate nelle rispettive informative privacy e nel rispetto delle basi giuridiche applicabili;
- (ii) rendere accessibili i dati personali ai dipendenti ed ai collaboratori del titolare autorizzati e solo per quanto strettamente necessario;
- (iii) conservare i dati personali nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e, comunque, fino a che non sia stata perseguita la finalità di trattamento;
- (iv) porre in essere tutte le misure necessarie, così come previsto dal GDPR e da ogni altra normativa di volta in volta applicabile.

Le Parti, inoltre, si impegnano sin da ora ad operare nel rispetto del GDPR anche nel caso di sottoscrizione di eventuali accordi attuativi, ferma restando la necessità di definire, di volta in volta, sulla base dei dati eventualmente trattati, la disciplina del trattamento, i reciproci ruoli e le responsabilità.

Art. 7 – Riservatezza

I documenti, i dati e le informazioni che siano stati dalle Parti espressamente indicati per iscritto come riservati, come pure – in ogni caso – le informazioni, i dati e i documenti relativi a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali, scambiati per iscritto per o in occasione dell'esecuzione del presente Protocollo, saranno di seguito indicati come le **“Informazioni Riservate”**.

Le Parti si impegnano a:

- utilizzare le Informazioni Riservate nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del presente Protocollo;
- limitare la diffusione e l'accesso al contenuto delle Informazioni Riservate esclusivamente ai propri dipendenti, esponenti, revisori, collaboratori, consulenti e/o terzi (**“Soggetti Autorizzati”**) a cui sia strettamente necessario comunicarle in relazione all'esecuzione del presente Protocollo, informandoli preventivamente in merito agli obblighi di riservatezza previsti nel presente Protocollo;
- adottare e mantenere le misure di protezione e di controllo idonee a garantire la riservatezza e la tutela delle Informazioni Riservate.

Resta fermo che gli impegni sopra indicati si intendono assunti da ciascuna Parte anche per conto dei soggetti autorizzati cui la stessa ha consentito l'accesso alle Informazioni Riservate. Al riguardo, la Parte ricevente le Informazioni Riservate:

- assicura che ciascuno di detti soggetti autorizzati osservi i medesimi impegni sopra indicati (fermo restando che i soggetti autorizzati non avranno a loro volta facoltà di concedere l'accesso alle Informazioni Riservate ad eventuali ulteriori terzi);
- resta in ogni caso responsabile della violazione di tali impegni da parte dei propri soggetti autorizzati, fatta eccezione per i soggetti terzi che abbiano assunto direttamente nei confronti dell'altra Parte specifici obblighi di riservatezza.

Le Parti prendono atto e acconsentono sin d'ora che non sono considerate Informazioni Riservate quelle che:

- siano o diventino di pubblico dominio, per casi diversi dalla violazione degli impegni di cui al presente Protocollo;
- siano state autonomamente sviluppate dalla Parte ricevente a prescindere dall'accesso alle Informazioni Riservate;
- una Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento ovvero di un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempre che in tal caso ne dia preventiva notizia scritta all'altra Parte, ove effettivamente possibile, affinché quest'ultima possa attivarsi per la tutela dei propri interessi;
- la cui divulgazione sia connessa a qualsiasi pretesa, azione, procedimento o indagine in relazione al presente Protocollo;

- siano già in possesso della Parte ricevente o che le vengano comunicate successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo da un terzo non tenuto a vincoli di riservatezza;
- la Parte debba trasmettere all'azionista ultimo, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alle società appartenenti al proprio gruppo societario di appartenenza; ovvero
- la cui divulgazione sia richiesta da un'Agenzia del Credito all'Esportazione o da un'Organizzazione Internazionale di cui il Gruppo societario di appartenenza o lo Stato italiano siano membri.
- la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha trasmesse.

Le disposizioni in materia di riservatezza di cui al presente articolo avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti del presente Protocollo per qualunque ragione verificatasi.

Ciascuna parte potrà conservare le informazioni riservate nella misura necessaria per adempiere ad obblighi di legge nonché nell'ambito dei normali sistemi di archiviazione e backup aziendali nonché quelle informazioni riservate divenute parte della documentazione societaria della Parte ricevente nel normale svolgimento delle proprie attività

Nei casi di cui sopra, le Informazioni Riservate saranno custodite dalla Parte ricevente esclusivamente per le finalità indicate e solo per il periodo necessario a tale scopo.

Art. 8 – Effetti tra le parti

Le Parti convengono espressamente che il presente Protocollo non è vincolante e non costituisce alcuna obbligazione in capo alle Parti, rimanendo la realizzazione di ogni iniziativa di cui al presente Protocollo, nonché ogni considerazione circa le relative modalità di attuazione, subordinata al soddisfacente completamento delle insindacabili analisi di conformità con la normativa applicabile, di ammissibilità interna, dei profili rischio (ad esempio, di carattere creditizio e reputazionale) e più in generale della attività di istruttoria di ciascuna Parte (con riferimento, tra l'altro, alle analisi di carattere finanziario ed alla compatibilità normativa e statutaria) ed all'adozione delle delibere da parte dei rispettivi competenti organi interni. Si precisa, altresì, che ogni iniziativa andrà preventivamente valutata anche alla luce dei regolamenti e policy interne di ciascuna della Parti. Resta inteso che l'assunzione di qualsiasi impegno od obbligo di ciascuna Parte, ovvero la definizione delle specifiche attività di competenza che potranno essere intraprese dalle Parti in attuazione del presente Protocollo dovranno essere regolate, se del caso, da – e quindi subordinate al positivo raggiungimento di – appositi accordi da negoziarsi e concludersi tra le Parti, successivamente e separatamente alla sottoscrizione del presente Protocollo (di seguito **“Accordi Attuativi”**).

Art. 9 - Proprietà intellettuale

I marchi, i loghi e i relativi diritti di proprietà intellettuale e industriale sono e restano nella titolarità piena ed esclusiva di ciascuna Parte.

Ciascuna Parte si impegna a non fare alcun uso dei marchi e loghi dell'altra Parte, salvo che per il fine di svolgere le attività previste del presente Protocollo e solo nella misura espressamente e preventivamente concordata e autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria di tali beni immateriali.

I diritti proprietari e di sfruttamento economico delle opere dell'ingegno e dei beni immateriali creati congiuntamente nell'ambito delle attività svolte in esecuzione del presente Protocollo sono regolati dalla normativa vigente e, pertanto, si intendono in comunione, per pari quota, tra le Parti, salvo diverso accordo tra le stesse.

Art. 10 - Uso dei marchi e comunicazioni al pubblico

Ciascuna Parte potrà utilizzare i marchi e/o altri segni distintivi di cui l'altra Parte o una società del Gruppo di appartenenza di quest'ultima sia titolare o licenziataria solo secondo quanto espressamente previsto nel presente Protocollo e con il preventivo consenso scritto del titolare/licenziatario di tali marchi e/o altri segni distintivi e al solo fine di consentire a ciascuna Parte di eseguire le proprie obbligazioni ai sensi del presente Protocollo nei limiti dell'autorizzazione ricevuta.

L'uso di tali marchi o segni distintivi si intende concesso solo nei limiti, anche di tempo, del presente Protocollo e dell'autorizzazione ricevuta. Ciascuna Parte potrà revocare l'autorizzazione concessa all'altra Parte nel caso in cui quest'ultima ne violi i limiti.

Art. 11 – Referenti

Le Parti individuano di seguito i rispettivi referenti operativi cui è affidata la funzione di coordinamento delle iniziative nonché la facilitazione delle relazioni connesse al presente Protocollo:

- Per CDP: Rosanna Rossi (e-mail: rosanna.rossi@cdp.it)
- Per SACE: Mariangela Siciliano, Head of Education & SACE Connects (e-mail: m.siciliano@sace.it)
- Per SIMEST: Francesca Alicata, Chief of External Relations (e-mail: f.alicata@simest.it)
- Per A.N.F.I.R.: Flaminia Cola, referente per la Comunicazione (E-mail: f.col@lazioinnova.it)

Art. 12 - Legge applicabile e risoluzione controversie

Il presente Protocollo è retto dalla legge italiana. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in ordine alla validità ed efficacia ovvero all'interpretazione esecuzione o risoluzione del presente Protocollo e, qualora, non fosse possibile addivenire ad una soluzione amichevole, di individuare in via esclusiva la competenza del foro di Roma con espressa esclusione di qualsiasi altro foro competente per legge.

Art. 13 – Informazioni Privilegiate

Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività sopra descritte saranno svolte nel rispetto della normativa a ciascuna di esse applicabile, ivi inclusa quella relativa al trattamento delle informazioni potenzialmente privilegiate e privilegiate di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il "MAR") ed al relativo Decreto di attuazione, qualora applicabili, alle disposizioni applicabili del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, 58, nonché tenendo conto degli orientamenti emanati in materia dalla European Securities and Markets Authority ("ESMA") e dalla Consob e, in particolare, delle indicazioni operative contenute nelle Linee Guida Consob sulla "Gestione delle informazioni privilegiate". Con successivi accordi di riservatezza, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in materia di trattamento delle informazioni potenzialmente privilegiate e privilegiate che dovessero derivare dall'attuazione del presente Protocollo.

Art. 14 - Varie

Il presente Protocollo, pur rappresentando una dichiarazione delle Parti della volontà di collaborazione reciproca, fatto salvo quanto previsto dagli Articoli 5 (*Codice Etico e Modello 231*), 7 (*Riservatezza*), 8 (*Effetti tra le parti*), 9 (*Proprietà intellettuale*) e di quanto previsto dal presente Articolo 12 (*Varie*), non costituisce alcuna obbligazione né vincolo contrattuale tra le Parti, né assume carattere di esclusività, né prevede alcun impegno economico diretto o indiretto a carico delle Parti contraenti, le quali tuttavia si propongono di collaborare reciprocamente per le finalità del presente Protocollo.

Il presente Protocollo non costituisce né è volto a costituire alcun rapporto di dipendenza, affiliazione commerciale, agenzia, procacciamento d'affari, *partnership* o *joint venture* tra le Parti. Ciascuna Parte assumerà ogni decisione in piena autonomia, svolgerà le analisi e le valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità e, pertanto, nessuna delle Parti potrà essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Parti

per le decisioni assunte e, eventualmente, per le modalità di realizzazione di ciascuna iniziativa oggetto del presente Protocollo.

Gli eventuali costi e oneri relativi a ciascuna delle Parti ed al proprio personale (ivi compresi viaggi e trasferte) necessari per la realizzazione degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo rimarranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

Qualsiasi controversia relativa o derivante dal presente Protocollo sarà risolta in via bonaria, tramite consultazione o negoziazione tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto il 08/07/2026

CDP S.p.A.
Amministratore Delegato
Dario Scannapieco

SACE S.p.A.
Amministratore Delegato
Michele Pignotti

SIMEST S.p.A.
Amministratrice Delegata
Regina Corradini
D'Arienzo

A.N.F.I.R.
Presidente
Michele Vietti
